

**Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e messa alla prova, tra il Tribunale di Novara  
e Associazione Liberazione e Speranza Onlus**

**TRIBUNALE DI NOVARA**

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 8  
della legge 28 aprile 2014 n. 67 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2015

**premesso che**

1. La legge 28 aprile 2014 n.67, pubblicata sulla G.U. n. 100 in data 2 Maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 Maggio 2014 ha introdotto l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
2. Il nuovo istituto consente all'imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione - nonchè per i delitti specificamente individuate nell'art.550 co. 2 c.p.p. - di richiedere la messa alla prova che consiste anche nello svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
3. a norma dell'art. 464 quarter c.p.p il Giudice dispone, su richiesta dell'imputato e con il programma di trattamento elaborato d'intesa con l'UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
4. tale istituto prevede condotte riparatorie risarcitorie e l'affidamento del richiedente al servizio sociale ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168bis co. 3 c.p.);
5. in data 9 giugno è stato emesso il regolamento del Ministero della Giustizia previsto dall'art. 8 delle legge n. 67 del 2014, che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzione da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
6. il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art.2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie per finalità sociali e socio sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale ed archivistico; per la manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici; infine inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
7. Il ministero della Giustizia con l'alligato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

**considerato che**

l'ente presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicate nell'art. 168bis c.p. e nell'art. 54 del decreto legislativo n.274/00.

**si stipula**

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale ordinario di Novara, giusta la delega di cui in premessa (di seguito "il Tribunale") e ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA ONLUS CON SEDE LEGALE IN VIALE FERRUCCI 14A NOVARA (di seguito "l'Ente")

**Art.1**  
**Attività da svolgere**

L'Ente consente che gli imputati, ammessi con ordinanza pronunciata dal Giudice ex art. 464quater c.p.p. alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prestino presso le proprie strutture la loro attività non retribuita in favore della collettività. In conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l'Ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

- attività di Segreteria presso la sede dell'associazione Liberazione e Speranza onlus

**Art.2**  
**Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale verrà indicata il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all'art. 1. L'articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato. La prestazione, inoltre, è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

**Art. 3**  
**Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

I soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dell'imputato e di impartire a quest'ultimo le relative istruzioni sono:

il Presidente dell'Ente, IMPALONI ELIA (di seguito "il Coordinatore");

con specifico incarico di coordinare l'attività del singolo imputato inserito/assegnato nella struttura, di impartire le istruzioni, di provvedere alle verifiche di cui all'art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla redazione della prevista relazione che documenta l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato, da trasmettersi all'IJEPE di Novara.

La disponibilità dell'Ente potrà essere verificata contattando la sig.ra IMPALONI ELIA telefonicamente sull'utenza mobile cell. 3334363747 ed una volta ottenuta la disponibilità dell'Ente, come prevede il protocollo sulla messa alla prova, andrà contattato l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, C.d. UEPE (Via dei Caccia n. Novara lei. 0321 36325).

**Art.4**  
**Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dell'imputato, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. L'imputato impegnato in attività che richiedono l'uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a dotarsene secondo le istruzioni fornite dall'Ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna altresì a che gli imputati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

**Art.5**  
**Divieto di retribuzione**

È fatto divieto ALL'Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

**Art.6**  
**Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell'imputato (ad es., se egli, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc) e che possono comportare la revoca della messa alla prova ex art. 168 quater. Al termine del programma di lavoro previsto, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all'UEPE, che ha sottoscritto il verbale delle prestazioni e che documenta l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'imputato.

**Art.7**  
**Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione o inosservazione delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

**Art.8**  
**Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.


Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia.


-Direzione Generale per gli affari penali.

Novara, il 18/05/2019

Per il Tribunale di Novara  
**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**  
**(Dott. Filippo Lamanna)**



  
**ASSOCIAZIONE LIBERAZIONE E SPERANZA Onlus**  
NOVARA - Tel. 0321.36015  
Codice Fiscale 04037360032

  
**LIBERAZIONE E SPERANZA - ONLUS**  
**La Presidente**  
**(Elia IMPALONI)**